



## Nota informativa

### Concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato al D. lgs. n.101/2018.

#### Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete di cui:

- alla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, art. 15;
- al Regolamento approvato con DPRReg. n. 042/Pres. del 21/03/2014 e s.m.i. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4);
- al Bando richiamato all'art. 11 comma 2 del Regolamento 42/2014.

#### Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia

L'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la Camera di Commercio Venezia Giulia.

- sede di Gorizia per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nel territorio provinciale di Gorizia.
- sede di Trieste per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento nel territorio provinciale di Trieste.

#### Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

| <b>Responsabile del procedimento</b> |                      |                          |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| CCIAA VENEZIA GIULIA                 | Sportello di Gorizia | <b>PIERLUIGI MEDEOT</b>  |
|                                      | Sportello di Trieste | <b>FRANCESCO AULETTA</b> |

| <b>Responsabile dell'istruttoria</b> CCIAA VENEZIA GIULIA |                     |             |                              |
|---|---------------------|-------------|------------------------------|
|   | <b>Telefono</b>     |             | <b>e-mail</b>                |
| Sportello di Gorizia                                      | Cristina Pozzo      | 0481 384261 | agevolazioni@fondogorizia.it |
|   | Paola Vidoz         | 0481 384239 |                              |
| Sportello di Trieste                                      | Sonja Milisavljevic | 040 6701403 | contributi@ariestrieste.it   |

## **Procedimento e termini**

Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite **procedimento valutativo a bando** ai sensi dei commi 1, 3 e 6 dell'articolo 36 della LR 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di **trenta giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.

Nel caso in cui la domanda risulti inammissibile all'aiuto, la CCIAA, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di **dieci giorni** per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

La valutazione dei progetti è effettuata in base ai criteri indicati nell'allegato B al Regolamento riferiti alla qualità dell'aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto.

L'approvazione della graduatoria e la concessione degli incentivi hanno luogo entro **90 giorni** dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande indicato nel bando di cui all'art. 11 comma 2 del Regolamento, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla graduatoria provinciale.

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è di **660 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di **60 giorni**.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione.

## **Obblighi**

Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, ciascuna PMI beneficiaria, nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero la rete con soggettività giuridica beneficiaria avente dimensione di PMI, nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è tenuta al rispetto degli obblighi di cui alle sottoelencate lettere a), b) e d), per tre anni, e del sottoelencato obbligo di cui alla lettera c), per due anni, a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione:

- a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
- b) mantenere la sede legale o l'unità operativa, alla quale si riferisce<sup>205</sup> il progetto di aggregazione in rete, attiva nel territorio regionale;
- c) mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000. <sup>206</sup>
- d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.

Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, la rete con soggettività giuridica beneficiaria avente dimensione di grande impresa è tenuta al rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, per cinque

anni, e dell'obbligo di cui alla lettera c) del comma 1, per due anni, a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione

### **Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **revocato** a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese afferenti la fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda;

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione sia accertata la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 20.000,00 euro;

e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso per la realizzazione del progetto di aggregazione di rete;

f) nel caso di cui all'articolo 19 commi 2 e 3 2 del Regolamento

g) nel caso di cui all'articolo 21, comma 13 del Regolamento oppure quando il regresso comporti una variazione al progetto ammesso all'incentivo tale da alterarne gli obiettivi originari o l'impianto complessivo ovvero costituisca una modifica sostanziale dei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso (articolo 19 comma 3 del Regolamento);

i) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), se il contratto di rete non è stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), l'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1, da parte della singola PMI beneficiaria comporta la rideterminazione dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria medesima. Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), l'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1, da parte della rete con soggettività giuridica beneficiaria, avente dimensione di PMI, comporta la rideterminazione dell'incentivo concesso. Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), l'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1 bis, da parte della rete con soggettività giuridica beneficiaria, avente dimensione di grande impresa, comporta la rideterminazione dell'incentivo concesso.

La rideterminazione dell'incentivo è operata in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000

La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento indicato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.